

STATUTO ASSOCIAZIONE
ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO A2A

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, durata e sede

1. È costituita, l'Associazione denominata: "ODV Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo a2a" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione utilizza quale acronimo "ODV AVPC a2a". L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'Associazione potrà istituire o chiudere le sedi secondarie su deliberazione del Consiglio Direttivo. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente "sezioni", sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è un ente del Terzo settore ed è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art 3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibile alla "lett. y) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni".

2. L'Associazione può aderire ad altre associazioni e/o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini ed agli scopi sociali, e può iscriversi ad albi, elenchi e/o registri qualora ve ne siano le opportunità.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) partecipazione alle opere di soccorso in occasione di catastrofi ecologiche e di calamità naturali, sia in ambito locale, che nazionale ed internazionale;
- b) messa a disposizione di beni strumentali, attrezzature e personale specializzato per la messa in sicurezza ed il ripristino dei servizi tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas, liquami reflui);
- c) gestione rifiuti, ecc. in situazione di emergenza;
- d) consulenze tecnico scientifiche nel campo dei servizi tecnologici a rete riconducibili alle attività di Protezione Civile;
- e) attività formativa a favore di terzi con particolare attenzione ai minori in età scolare sui temi inerenti la Protezione Civile;
- f) formazione, informazione ed educazione del personale specializzato, finalizzata alla conoscenza ed alla tutela della loro sicurezza operativa;

g) promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali e la lotta all'inquinamento, nonché la formazione culturale e scientifica dei metodi partecipativi sui temi sopra citati.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

TITOLO 2 – SOCI

Art. 4 – Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età ed essendo esenti da condanne penali e/o procedimenti penali in corso, accettano il presente Statuto e le finalità dell'Associazione.

2. In caso di adesione all'Associazione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti associati.

3. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosce tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro Soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni (60), comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun Socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con:

a) la quota sociale secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;

b) con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative, essi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun Socio ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun Socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o per esclusione secondo le norme del presente Statuto. La perdita di qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. Non può essere accettato quale Socio, (e se già accettato, ne decade la nomina), l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo e vengono annotate nel libro Soci, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del Socio deve essere comunicata con le motivazioni al soggetto interessato, per iscritto, entro trenta (30) giorni dalla delibera; il Socio escluso ha facoltà, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, di ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

TITOLO 3 - ORGANI

Art. 8 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo e di revisione legale nei casi previsti dalla legge;
2. Gli Organi sociali e l'Organo di controllo, se previsto, hanno la durata di tre (3) esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 9 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro Soci. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel Regolamento Interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.
5. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica da delibera del Consiglio Direttivo e che sono iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli Associati.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri Soci;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il rendiconto economico/bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio conclusosi;
- d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno in corso o successivo;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli Associati, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei Soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo informatico o elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso le sedi dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, di almeno i due terzi (2/3) dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno (50% +1) dei Soci presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà (50%) dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. I Soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Ogni Socio non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a tre (3) e le deleghe non possono essere conferite ai membri degli organi amministrativi e/o di controllo.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette (7) ad un massimo di undici (11) componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo stabilisce il numero dei componenti da eleggere e lo comunica ai Soci in fase di convocazione dell'Assemblea elettiva.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
5. Il Consiglio Direttivo può anche eleggere tra i Soci un Segretario ed un Tesoriere.

6. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

7. Se nel Consiglio Direttivo un Consigliere si sia reso responsabile di atti lesivi nei confronti dell'Associazione o per gravi motivi, esso può essere revocato con delibera di Assemblea.

8. Al Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, tre rappresentanti nominati dalla direzione del Gruppo a2a a tutela dell'immagine e degli interessi della società.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale Regolamento Interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di aprile;

f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;

g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro cinque (5) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di Soci;

k) proporre all'Assemblea Ordinaria l'esclusione dei Soci;

l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori e altre figure utili possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) Soci. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata con altro mezzo anche informatico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite le vie brevi e senza obbligo di preavviso.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta. La partecipazione può avvenire anche in modalità di videoconferenza.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, la loro partecipazione esclude comunque il diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, a disposizione per la visione a tutti coloro che ne abbiano motivata ragione.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
5. Il Presidente ha facoltà di proporre all'approvazione dell'Assemblea la nomina di una carica Onorifica.

Art. 17 - Il Segretario

1. Il Segretario, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge garantendone libera visione al Socio che lo richieda; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività.

Art. 18 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. La revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei Soci;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo;

d) il libro verbali dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Art. 20 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

a) quote sociali;

b) contributi dei Soci;

c) contributi privati e pubblici;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;

l) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 21 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di Aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di Aprile di ogni anno.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i Soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili.

2. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa e consultabile dai Soci.

3. Le erogazioni liberali e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

4. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente agli atti necessari.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5

ed esente da imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82, comma 3

Milano, 24 novembre 2019